

Legge regionale 23 dicembre 1985 , n. 53 - TESTO VIGENTE dal 24/12/1985

Integrazioni alla legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, concernente << Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni >>.

Art. 2

Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con il precedente articolo 1, sono autorizzati, nell' anno 1986, un limite d' impegno di lire 500 milioni e, nell' anno 1987, un ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:

anno 1986 lire 500 milioni

anni dal 1987 al 2005 lire 1.000 milioni

anno 2006 lire 500 milioni

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 viene istituito, a decorrere dall' anno 1986, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale dei lavori pubblici - Categoria XI - il capitolo 6464 con la denominazione: << Contributi pluriennali per la costruzione, la ristrutturazione, l' ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e relative pertinenze >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1986 e 1987.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Per le finalità previste dal terzo comma dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con il precedente articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 viene istituito, a decorrere dall' anno 1986, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale dei lavori pubblici - Categoria XI - il capitolo 6465 con la denominazione: << Contributi una tantum per la costruzione, la ristrutturazione, l' ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e relative pertinenze >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

La quota autorizzata per l' anno 1988 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' anno medesimo.

All' onere complessivo di lire 5.500 milioni previsto dai precedenti commi si fa fronte come segue:

- per lire 2.500 milioni relativi all' anno 1986, mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- capitolo 1954 lire 800 milioni

- capitolo 6457 lire 200 milioni

- capitolo 6995 lire 1.500 milioni

- per lire 3.000 milioni relativi all' anno 1987, mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.